REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 141		Euro 0,82
Anno 39	6 novembre 2008	N. 187

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 17 ottobre 2008, n. 12453

Procedura per l'autorizzazione al trasporto degli animali vivi

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 17 ottobre 2008, n. 12453

Procedura per l'autorizzazione al trasporto degli animali vivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
- la deliberazione della Giunta regionale 971/08 che recepisce
 l' Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/3/2008 concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi", rinviando ad un successivo atto dirigenziale la specificazione delle modalità applicative maggiormente aderenti al contesto locale così da rendere pienamente operative le prescrizioni ivi previste;
- il DLgs 151/07 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";

richiamati altresì:

- il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il DLgs 193/07 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- la deliberazione della Giunta regionale 1015/08 concernente la definizione delle procedure di riconoscimento e di regi-

- strazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
- la propria determinazione 9223/08 adottata in attuazione della sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale al fine di rivedere, modificandole, le procedure applicative inerenti la sicurezza alimentare;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

ritenuto di dover dare corso alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale 971/08 definendo, nel settore del trasporto degli animali, le procedure e le modalità operative concernenti le autorizzazioni, le registrazioni dei trasportatori, l'omologazione e la registrazione dei mezzi e la relativa modulistica, nel rispetto dei principi, criteri ed obiettivi indicati nella normativa più sopra evidenziata ed in particolare di quanto stabilito dal Regolamento CE 1/2005 in ordine alle procedure, regole e misure cui gli Stati membri devono attenersi al fine di garantire il benessere degli animali durante il trasporto;

dato atto che tali procedure, regole e misure introdotte dalle disposizioni comunitarie in parola – cui l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni sopra citato ha dato attuazione – innovano integralmente la disciplina preesistente e che pertanto detta disciplina deve ritenersi superata con riferimento alle disposizioni che risultino incompatibili con le norme comunitarie;

attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della propria deliberazione 450/07;

determina:

- 1) di stabilire le procedure operative e la modulistica per le autorizzazioni, le registrazioni dei trasportatori, l'omologazione e la registrazione dei mezzi nel settore del trasporto animali così come definite nell' Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire altresì che tali procedure sono immediatamente applicabili;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gabriele Squintani

(segue allegato fotografato)

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

1. REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVATORI

Gli allevatori non devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 qualora effettuino trasporto:

- con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, laddove circostanze geografiche lo richiedano per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- dei propri animali con propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;

In tali casi si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27 del Regolamento (CE) 1/2005.

Le su elencate fattispecie rientrano comunque nell'ambito di applicazione dei Regolamenti del "Pacchetto igiene", segnatamente nella definizione di Produzione primaria "Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali": pertanto gli allevatori hanno l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 in quanto produttori primari secondo le modalità e procedure stabilite dalla determina regionale n. 9223/2008.

1.1 Registrazione dei mezzi di trasporto degli allevatori. Procedura

Gli allevatori che effettuano il trasporto dei propri animali sul proprio mezzo devono presentare al Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente l'autodichiarazione di cui all'allegato G.

Tale autodichiarazione - vidimata dal Servizio Veterinario territorialmente competente - deve accompagnare il mezzo a disposizione delle autorità di controllo e deve essere ripresentata ogni 5 anni (con scadenza dalla data del visto)

Il Servizio Veterinario tiene un elenco aggiornato delle autodichiarazioni e dei mezzi dei produttori primari che trasportano i propri animali.

2. REGISTRAZIONE DEI TRASPORTATORI DEI PROPRI ANIMALI IN RELAZIONE AD UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE SU UNA DISTANZA INFERIORE AI 65 KM.

I proprietari di animali - allevatori o meno - sono esonerati dall'autorizzazione ai sensi del Regolamento 1/2005 nel caso di trasporto dei propri animali, effettuato con i propri mezzi per distanze inferiori ai 65 km;

In tali casi si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dall' articolo 3, dal l'art. 6, comma 3, e dall'articolo 27 del Regolamento CE 1/005.

Analogamente a quanto descritto al precedente punto 1 non vi è l'obbligo di autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma si rientra nel campo di applicazione dei Regolamenti del "Pacchetto igiene" relativamente alla definizione di Produzione primaria "Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali". Sussiste pertanto a carico dei soggetti in parola l'obbligo di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 come produttori primari secondo la procedura prevista dalla determina regionale n. 9223/ 2008.

2.1 Registrazione dei mezzi di trasporto dei trasportatori dei propri animali in relazione ad un'attività commerciale su una distanza inferiore ai 65 km. Procedura

I trasportatori dei propri animali in relazione ad un'attività commerciale su una distanza inferiore ai 65 km, alle condizioni sopra descritte devono presentare al Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente l'autodichiarazione di cui all'allegato G bis.

Tale autodichiarazione - vidimata dal Servizio Veterinario territorialmente competente - deve accompagnare il mezzo a disposizione delle autorità di controllo e va ripresentata ogni 5 anni (con scadenza dalla data del visto).

Il Servizio Veterinario tiene elenco aggiornato delle autodichiarazioni e dei mezzi dei trasportatori dei propri animali in relazione ad un'attività commerciale su una distanza inferiore ai 65 km.

3. TRASPORTO DI EQUIDI IN CONTO PROPRIO PER FINALITÀ SPORTIVE

Il trasporto di equidi, ove privo di connotazione commerciale, quale ad esempio il trasferimento di cavalli tra maneggi, il trasporto di animale per una gara a carattere amatoriale, le movimentazioni per attività culturali, ludiche, sportive a carattere non professionale non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento relativamente all'autorizzazione. A questa tipologia di trasporto si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste dall' articolo 3 del Regolamento.

3.1 Registrazione dei mezzi di trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive. Procedura

I proprietari di equidi che "per conto proprio" trasportano animali con finalità non connesse ad un'attività economica sopra descritti devono presentare al Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente l'autodichiarazione di cui all' allegato H.

Tale autodichiarazione - vidimata dal Servizio Veterinario territorialmente competente - deve accompagnare il mezzo a disposizione delle autorità di controllo e deve essere presentata ogni 5 anni (con scadenza dalla data del visto).

Il Servizio Veterinario deve inserire in un apposito registro – da tenere aggiornato - l'elenco delle autodichiarazioni e dei mezzi dei proprietari di equidi che "per conto proprio" trasportano animali, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffusive del cavallo.

Ogni trasportatore ha l'onere di esibire all'Autorità competente copia della propria autodichiarazione vidimata dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato.

4. AUTORIZZAZIONI DEI TRASPORTATORI AI SENSI DEL REG. (CE) 1/2005 AL TRASPORTO DI ANIMALI

Le autorizzazioni previste per il trasportatore sono di due tipi:

- 1. autorizzazione Tipo 1 (S): per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;
- 2. autorizzazione Tipo 2 (L): per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.

In attesa della informatizzazione delle autorizzazioni da parte del Ministero, i Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie competenti in relazione alla sede legale dell'attività, devono rilasciare una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione così di seguito codificato:

CE IT TX-008-NN-NNNN

dove:

- X assume i valori S o L se l'autorizzazione è rispettivamente di tipo 1 o tipo 2;
- 008 corrisponde al codice ISTAT della Regione Emilia Romagna;
- NN corrisponde alla sigla della Provincia;
- NNNN è un progressivo numerico da 001 a 9999.

Ad esempio (nel caso della AUSL di Piacenza):

CE IT TS-008-PC-0001 (per viaggi < 8 h o < 12 h in ambito nazionale)

CE IT TL-008-PC-0001 (per viaggi > 8 h o > 12 h in ambito nazionale).

I Servizi Veterinari di competenza tengono due registri distinti (**Tipo 1 e Tipo 2: ognuno con propria numerazione progressiva**) riportanti i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate.

Tali registrazioni verranno in seguito trasferite nella banca dati nazionale che sarà istituita presso il Ministero della salute.

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Nel caso in cui il I trasportatore sia già autorizzato in uno stato non comunitario che

abbia una rappresentanza con sede legale in un paese membro, deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

E' responsabilità del titolare dell'autorizzazione comunicare al Servizio veterinario territoriale dal quale è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

4.1 Autorizzazione Tipo 1 (S): per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale ai sensi dell'art. 10 del regolamento

Il trasporto di animali, connesso ad una attività commerciale, inferiore alle 8 otto ore:

- per conto terzi,
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km,

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, in ambito nazionale entro le 12 ore dal momento del carico a quello dello scarico,, deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario competente per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione <u>deve essere in bollo</u> ed il trasportatore (inteso come legale rappresentante o Titolare della ditta individuale) deve indicare:

- le proprie generalità, la ragione sociale, la sede legale,
 l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3. le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 4. l'elenco di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);
- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
 l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7. la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento:
- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
 la dichiarazione, sotto forma di documento (o check-list) in autodichiarazione, che i mezzi di
- trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 documento/check-list in autodichiarazione per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Il Servizio Veterinario territoriale competente valuta il documento (o la

- check-list) compilato in autodichiarazione dal trasportatore e lo vidima. Il Servizio Veterinario può effettuare il controllo del mezzo e predispone comunque un piano aziendale di controllo dei mezzi;
- 2- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 3- alla presenza di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 4- alla dimostrazione della formazione del personale con particolare riferimento ai certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del Regolamento.

La procedura è la seguente:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A1) ed allega il documento (o la check-list), compilato in autodichiarazione, per ogni automezzo (Allegato B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
 - verifica la documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato C
 - lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i brevi viaggi.

L'autorizzazione viene <u>rilasciata in bollo</u>, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi < 8 h (< 12 h in ambito nazionale per i mezzi dotati degli specifici dispositivi).

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, il documento (o la check-list) compilato in autodichiarazione, per ogni automezzo, viene presentata al Servizio Veterinario.della sede dove opera l'automezzo. In questo caso il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve:

- verificare l'autodichiarazione,
- vidimare il documento (o la check-list) compilato in autodichiarazione dal trasportatore.
- il Servizio Veterinario si riserva la possibilità di effettuare il controllo del mezzo.

Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da fare al Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 1 del trasportatore ed il documento (o check-list) relativo al mezzo di trasporto.

La copia conforme viene rilasciata dal Servizio veterinario competente per l'autorizzazione, come previsto dall'art 3 del D.Lgs. 25 Luglio 2007 n. 151

4.2 Autorizzazione Tipo 2 (L): per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali di carattere commerciale superiore alle 8 otto ore (**esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore**), deve essere autorizzato dall'Azienda ULSS di competenza per il territorio <u>dove è ubicata la sede legale del trasportatore.</u>

La domanda di autorizzazione <u>deve essere in bollo</u> ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) deve indicare:

- 1. le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale;
- 2. l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3. le sedi operative, dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale);
- 4. l'elenco di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno), con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento Reg. (CE) 1/2005, per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;
- 5. la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del Reg (CE) 1/2005, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6. l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7. la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8. la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
 9. la dichiarazione, sotto forma di documento (o check-list) in autodichiarazione, che i mezzi di
- la dichiarazione, sotto forma di documento (o check-list) in autodichiarazione, che i mezzi di trasporto non utilizzati per i lunghi viaggi, autoveicoli e rimorchi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 documento/check-list in autodichiarazione per ogni mezzo di trasporto);
- 10. la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;
- 11. la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto esclusivamente di specie diverse da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 ed i requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 4.2 del presente documento;
- 12. la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina:
 - di nuova costruzione, usano un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,

- non di nuova costruzione, saranno forniti entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del Regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1. al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi, rilasciati dal Servizio veterinario di competenza;
- 2. al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i brevi viaggi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta il documento (o check-list) compilato in autodichiarazione dal trasportatore e vidimata dale Servizio Veterinario competente;
- 3. al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 4. al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 5. alla dimostrazione della formazione del personale (conducenti e guardiani) attraverso l'esibizione dei certificati abilitanti attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del Regolamento;
- 6. alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
- 7. alla presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento;
- 8. alla presenza di piani di emergenza;

La procedura è la seguente:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A2) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (Allegato F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche il documento (o check-list) di ogni automezzo compilato in autodichiarazione (Allegato B), vidimata ed integrata dal Servizio Veterinario di competenza.
- b) Il veterinario ufficiale:
 - verifica la documentazione di cui sopra ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate; rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato D e <u>lo</u>
 - iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i lunghi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, ha validità di 5 anni ed è valida per tutti i viaggi, compresi i viaggi brevi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:

1. il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i viaggi lunghi viene rilasciato dal Servizio veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo;

- 2. il documento (o check-list) compilato in autodichiarazione, per ogni automezzo utilizzato per i viaggi brevi, viene presentato al Servizio Veterinario di competenza per ogni relativa sede operativa. In questo caso il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve:
 - verificare l'autodichiarazione,
 - vidimare il documento (o check-list) compilato in autodichiarazione dal trasportatore.

Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da fare al Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore ed il documento (o check-list) relativo al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.

La copia conforme viene rilasciata dal Servizio Veterinario competente per l'autorizzazione, come previsto dall'art 3 del D.Lgs. 25 Luglio 2007 n. 151

5. MEZZI DI TRASPORTO

5.1 Registrazione dei mezzi di trasporto per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale

I mezzi di trasporto per brevi viaggi vengono registrati secondo le modalità sopra indicate vale a dire tramite la dichiarazione del trasportatore, sotto forma di documento (o check-list) in autodichiarazione, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005.

5.2 Omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento;
- via mare, per più di 10 miglia marine, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Tutti i sopra citati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la **sede operativa** attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19 del Regolamento.

Si specifica che per "certificato di omologazione", il legislatore comunitario intende una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato F), inserendo nell'apposito campo "immatricolazione n." la targa del mezzo. Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.

Ogni Servizio Veterinario deve tenere un registro di tutti mezzi di trasporto omologati (con il numero di targa come riferimento di codice) ed uno delle navi adibite al trasporto di bestiame omologate. Il registro deve essere inviato al Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna al quale vanno comunicati immediatamente aggiornamenti e modifiche.

Tale registro verrà in seguito trasferito nella banca dati nazionale che sarà istituita presso il Ministero della salute.

5.3 Per i mezzi di trasporto su strada

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P_I.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come Legale rappresentante o Titolare della ditta individuale), deve essere in bollo e deve indicare:

- 1. le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2. l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3. le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
 4. l'indicazione dei tipi/categorie animali che si intendono trasportare con il mezzo di cui s richiede l'omologazione;
- 5. la dichiarazione che tale automezzo non é oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;
- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;
 la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo o rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina:

 in quanto di nuova costruzione, usa un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I. Capo VI del regolamento.
 - dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
 - in quanto non di nuova costruzione, sarà fornito entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1. al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'Allegato I del regolamento;
- 2. per i mezzi di trasporto di nuova costruzione, alla presenza di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento, ovvero dal 01 gennaio 2009, per tutti i mezzi di trasporto su strada; in tal caso la messa in conformità del mezzo di trasporto dovrà essere notificata al competente Servizio Veterinario che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione; nella eventualità che, dopo il 1 gennaio 2009, l'automezzo non venga messo in conformità o che l'aggiornamento non venga notificato il certificato di complegazione dovo intendersi privo di qualsiasi validità omologazione deve intendersi privo di qualsiasi validità.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto (Allegato E);
- b) Il veterinario ufficiale:
 - ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento;
 - rilascia il certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'Allegato F ed <u>iscrive tale mezzo di trasporto</u> (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno) <u>nel</u> proprio registro degli automezzi omologati per **lunghi viaggi.**

Il certificato di omologazione viene <u>rilasciato in bollo</u> dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1/2005, **ha validità di 5 anni** ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare <u>più</u> <u>mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa</u>, può presentare al Servizio Veterinario territoriale competente per la sede operativa un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare.

Il Servizio Veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

6. DISCIPLINA SANZIONATORIA

Si applica il D.lgs. 151/2007 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".

Si rammenta che l'Autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi nonché ad emettere l'ordinanza ingiunzione (o il provvedimento di archiviazione) e i provvedimenti previsti dall'art. 9 del Dlgs sopra richiamato quali sanzioni accessorie, deve ritenersi individuata in capo al Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 21/84.

7. MODULISTICA

Si riportano qui di seguito dei fac-simile di moduli da utilizzare ai fini del presente documento.

Allegato A1: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1;

Allegato A2: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2;

Allegato B: Check-list da compilare da parte del trasportatore, per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi;

Allegato C: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1;

Allegato D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2;

Allegato E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi;

Allegato F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi;

Allegato G: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come produttore primario ai sensi del Reg. (CE) 852/2004;

Allegato G bis: Documento per la registrazione dei trasportatori dei propri animali in relazione ad un'attività commerciale su una distanza inferiore ai 65 km;

Allegato H: Documento in autodichiarazione del trasportatore, per attestare la propria registrazione come trasportatore per conto proprio di equidi

Allegato A1: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1

-	1	HER 5 5 4		
Keo	anni	K'milig	ı-Roma	oma
 ANV 5	TATA	********	P. TACATIVA	Suu

Marca da Bollo	Al Servizio Veterinario dell'AUSL di.
Oggetto: istanza di AUTORIZZAZIONE AL TRASPORT 1/2005.	ΓΟ TIPO 1 , ai sensi del regolamento (CE)
Il sottoscritto	
nato a	ilin qualità di
Titolare/Legale rappresentante della Ditta	
Ragione Sociale	
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _	partita I.V.A. _ _ _ _ _ _
Con sede legale e/o amministrativa sita in Via	
C.A.P. _ _ _ località	prov. _ _
TelefonoFax	e-mail
Sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla se	ede legale e/o amministrativa)
Indirizzo	
C.A.P. _ _ _ località	prov. _ _
TelefonoFax	e-mail
CHIEDE	
di essere autorizzato, ai sensi del regolamento (CE) 1/2	2005, articolo 10, al trasporto per viaggi della
durata massima di 8 ore (ovvero 12 ore all'interno	del territorio nazionale in quanto dotati delle
idonee attrezzature di ventilazione ed abbeverata de	egli animali, nei casi previsti dalla legge) di
animali vertebrati vivi delle specie/categoria	
	,
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste da	all'art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi ir	ndicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP),

nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

 di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per
consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto e in particolare che
l'autorimessa sita in
via è provvista di attrezzature idonee per
le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta de
letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazion
ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in
via
del quale si allega l'autorizzazione all'uso,
 di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali
autoveicolo targato
autoveicolotargatotargato
autoveicolo targato
rimorchio targato targato
rimorchio targato targato
 le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale)
sono
di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)
mansionemansione
mansione
mansione
mansione

di cui produce i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento CE 1/2005;
che la persona designata come responsabile è il Sig
recapito telefonico;
• che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio
sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento,
(barrare una delle due voci seguenti)
□ di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali
nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.
□ di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori
infrazioni,
 che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.
Allega check-list di certificazione di idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza.
LìFirma

Allegato A2: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2

RegioneEmilia-Romagna

ii	
Marca da Bollo	Al Servizio Veterinario dell'AUSL di
Oggetto: istanza di AUTORIZZAZIONE AL TRASPO 1/2005.	ORTO TIPO 2, ai sensi del regolamento (CE)
Il sottoscritto	
nato a	ilin qualità di
Titolare/Legale rappresentante della Ditta	
Ragione Sociale	
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _	_ partita I.V.A. _ _ _ _ _ _ _
Con sede legale e/o amministrativa sita in Via	
C.A.P. _ _ _ _ località	prov. _ _
TelefonoFax	e-mail
Sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla Indirizzo	,
C.A.P. _ _ _ _ località	
TelefonoFax	
CHIE	DE
di essere autorizzato, ai sensi del regolamento (CE)) 1/2005, articolo 11, al trasporto per viaggi della
durata superiore alle 8 ore (ovvero superiore a	
animali vertebrati vivi delle specie/categoria	
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste	
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci i	

DICHIARA

adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento

 di dispo 	rre di p	ersonale, attrez	zature e proce	dure operativ	e sufficienti ed ap	opropriate per
consenti	re di ade	empiere alle disp	oosizioni del reg	olamento in o	ggetto, incluse guid	le delle buone
pratiche	, e in	particolare che	l'autorimessa	sita in		••••••
via	•••••			è provv	rista di attrezzature	idonee per le
operazio	ni di lav	aggio e disinfe	zione degli auto	mezzi compre	sa concimaia per l	a raccolta del
letame e	vasca a	tenuta per la ra	accolta delle acq	ue reflue, di p	rocedure scritte per	tali operazioni
ovvero d	li servirsi	di un punto di la	avaggio autorizza	to sito in		
via				del quale	si allega l'autorizza	zione all'uso,
 di dispor 	re dei se	guenti autoveico	li e rimorchi dest	inati al traspor	to degli animali	
autoveicol	0	•••••	ta	argato		
autoveicol	0		ta	argato		
				_		
				•	ede legale) sono	
·		·	•			
			le (guardiani e c			
			, •	•	ə	•••••
				mansione	9	
				mansione	9	
				mansione	9	
				mansione	9	
di cui n	roduce i d	certificati di idon	eità di cui all'art	6 nunto 5 del	regolamento CE 1/2	2005.
• che		persona			responsabile	è il
		•	•			
_						***************************************

- che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento,
- (barrare una delle due voci seguenti)
- □ di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.
- □ di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.
- di disporre, delle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
- che i veicoli non di nuova costruzione saranno dotati, entro il 01 gennaio 2009, di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
- che gli autoveicoli e i rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi viaggi soddisfano ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli,
- che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Al tal fine **allega** la seguente documentazione:

□ certificato di omologazione di ogni mezzo di	trasporto (Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2),
rilasciato dal Servizio veterinario di competenza;	
□ piano d'emergenza (Reg. CE 1/2005 art. 11 con	nma 1 lett. b, iv);
□ autodichiarazione, sotto forma di check-list, c	li idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi
dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, pe	r ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo
per i brevi viaggi, previamente verificata e vidima	ita dal Servizio veterinario di competenza.
Lì	Firma

ALTEZZA

Allegato B: Check-list da compilare da parte del trasportatore, per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi

₩	lia-Romagna	1 1 1 1					
Check-list per la	certificazione d	er viaggi infer	iori alle otto or	е			
				_con	Sede	Legale	in
via			Comun	e			,
Sede operativa in			_Via			***	,
Sede autorimessa	per le operazion	i di lavaggio au	itomezzo		***************************************		
		DICH	IIARA				
 di essere a con Regolamento C che il mezzo 	E 1/2005 Allega	to I, Capo II e	Capo III		_	-	
DIMENSIONI INTI	ERNE DELL'AU	TOMEZZO:	3 PIANO				

	equisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore golamento 1/2005, Allegato I, Capo II		
	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Copertura efficace contro le temperature estreme,		
	le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento pulibile, lavabile, disinfettabile		
capo II 1.1.g,	Pavimento antisdrucciolo, privo di asperità		
capo III 1.3.a			
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle		
	pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide da impedire fughe degli animali, lavabili e		
	disinfettabili		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena,	~	
	mobili e facili da posizionare		
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico antisdrucciolo, ovvero:		(*)

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Rampa di carico/scarico concepita in modo da evitare lesioni (antisdrucciolo), eccessiva agitazione e disagio per gli animali ed assicurarne l'incolumità: con pavimento non scivoloso e protezioni laterali che evitino la fuga degli animali Rampa di carico/scarico antisdrucciolo, con protezione laterale a parete piena, pulibile, lavabile e disinfettabile Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati capo II 1.2 deguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali: Luogo e data
(antisdrucciolo), eccessiva agitazione e disagio per gli animali ed assicurarne l'incolumità: con pavimento non scivoloso e protezioni laterali che evitino la fuga degli animali Rampa di carico/scarico antisdrucciolo, con protezione laterale a parete piena, pulibile, lavabile e disinfettabile Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati capo II 1.1.e, Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati capo II 1.1.i Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
assicurarne l'incolumità: con pavimento non scivoloso e protezioni laterali che evitino la fuga degli animali Rampa di carico/scarico antisdrucciolo, con protezione laterale a parete piena, pulibile, lavabile e disinfettabile Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34′ = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati capo II 1.2. Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico Capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
laterali che evitino la fuga degli animali Rampa di carico/scarico antisdrucciolo, con protezione laterale a parete piena, pulibile, lavabile e disinfettabile Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34′ = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e,
Rampa di carico/scarico antisdrucciolo, con protezione laterale a parete piena, pulibile, lavabile e disinfettabile Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, Capo II 1.1.e, Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
piena, pulibile, lavabile e disinfettabile Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34′ = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, Capo II 1.2.e, Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati capo II 1.1.i Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, capo II 1.2. ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
Inclinazione < 26° 34′ = 50% (ovini, bovini) Inclinazione >10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, capo II 1.2 capo II 1.2 capo II 1.1.i Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
Inclinazione >10° = 17,6% rampa con assi trasversali Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e,
Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati capo II 1.2. Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
protezione che impediscano caduta e fuga degli animali. (*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, capo II 1.2 capo II 1.1.i Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, Capo II 1.1.e, Capo II 1.1.i Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico Capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento capo II 1.1.e, capo II 1.2 capo II 1.1.i Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
capo II 1.1.e,
capo II 1.2 bisogni degli animali trasportati capo II 1.1.i Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
capo II 1.1.i Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
animali durante il trasporto e per il carico/scarico capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
Capo II 2.1 Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:
Luogo e data Firma
Luogo e data Firma
Luogo e data Firma
Limitazioni:
o idoneo al trasporto con scarico e carico degli animali solo presso strutture attrezzate in
conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo
privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
o idoneo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è
maggiore al 36,4 %);
o non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino
o non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la
 non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali)
o non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la

Visto, il Responsabile del Servizio Veterinario Luogo e data Timbro	Firma	
Valido sino al		
Allegato all'autorizzazione ndel trasportatore		

Allegato C: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1

REPUBBLICA ITALIANA

RegioneEmilia-Romagna	1
-----------------------	---

 2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION) 2.1 Ragione sociale (Company name) 		TIPO (TYPE) 1
		NON VALIDO (NOT VALID)
		PER LUNGHI VIAGGI (FOR LONG JOURNEYS)
2.2. Indirizzo (Address)		
2.3. Città (Town)	2.4. Codice posta	le 2.5. Stato membro
	(Postal code)	(Member State)
2.6. Telefono (Telephone)	2.7. Fax	2.8. Email
3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI (A	UTHORISATION LIMITED TO	CERTAIN):
Tipi di animali (Types of animals) □	Modi di trasporto (M	odes of transport)
Specificare (Specify here):		
Data di sca	denza (Expiry date)	
4. AUTORITA' CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZ	ZIONE (AUTHORITY ISSUING	THE AUTHORISATION)
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (Name and ade	dress of the authority)	
4.2. Telefono <i>(Telephone)</i>	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data <i>(Date)</i>	4.6. Luogo (Place)	4.7. Timbro ufficiale
4.8 Nome e firma del Responsabile del Servizio	Market Market Alexander	(Official stamp)

Allegato D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2

REPUBBLICA ITALIANA

1	-			
	EYN 1	. 29 111	. 73	
	Romo	normiii	9.4600990	ทา
1	MARGEAU.		a-Romag	ща

2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATO (TRANSPORTER IDENTIFICATION) 2.1 Ragione sociale (Company name)	DRE	TIPO (TYPE) 2
		VALIDO PER TUTTI I VIAGGI (VALID FOR ALLA JOURNEYS)
		COMPRESI I LUNGHI VIAGGI (INCLUDING LONG JOURNEYS)
2.2. Indirizzo (Address)		
2.3. Città (Town)	2.4. Codice pos	
	(Postal cod	(Member State)
2.6. Telefono (Telephone)	2.7. Fax	2.8. Email
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE lim (SCOPE OF THE AUTHORISATION limit		
Tipi di animali (Types of animals) □	Modi di trasporto (Modes of transport) □
Specificare (Specify here):		
Data di	scadenza (Expiry date)	
4. AUTORITA' CHE RILASCIA L'AUTORIZ	ZAZIONE (AUTHORITY ISSUIN	G THE AUTHORISATION)
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (Name and	d address of the authority)	
4.2. Telefono (Telephone)	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data (Date)	4.6. Luogo (Place)	4.7. Timbro ufficiale
		(Official stamp)

4.8. Nome e firma del Responsabile del Servizio Veterinario (Name and signature of the official)

Allegato E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi

RegioneEn	iilia-Romagna
-----------	---------------

Marca da Bollo	Al Servizio Veterinario dell'AUSL di.
Oggetto: istanza di OMOLOGAZIONE, ai sensi del reg	
II sottoscritto	
nato a	ilin qualità di
Titolare/Legale rappresentante della Ditta	
Ragione Sociale	
Codice fiscale _ _ _ _ _ _	partita I.V.A. _ _ _ _ _ _
Con sede legale e/o amministrativa sita in Via	
C.A.P. _ _ _ località	prov. _ _
TelefonoFax	e-mail
Sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla s	sede legale e/o amministrativa)
Indirizzo	
C.A.P. _ _ _ località	prov. _ _
TelefonoFax	e-mail
l'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di la	avaggio e disinfezione degli automezzi è sita
inVia	
è provvista di attrezzature idonee per le operazion	ni di lavaggio e disinfezione degli automezzi
compresa concimaia per la raccolta del letame e vasc	a a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di
procedure scritte di tali operazioni ovvero di servi	irsi di un punto di lavaggio autorizzato sito
inVia	
.del quale si allega l'autorizzazione all'uso,	
CHIEDE	
in quanto effettua viaggi di durata superiore alle 8	ore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del
regolamento CE 1/2005, l'omologazione del ve	icolo* Targato
MarcaTipo	
indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo, qualora si faccia doma	anda di omologazione per più mezzi

per il trasporto delle seguer	nti specie/categorie anima	ali:		
□ bovini adulti	□ vitelli	□ ovini		□ agnelli
□ caprini	□ capretti	□ suini		□ equini
□ tacchini	□ galline ovaiole	□ broilers		□ conigli
□ altro (specificare)		•••••		•••••
a tal fine, consapevole delle le ipotesi di falsità in atti e nonché della sanzione de adottato in base ad una dicl	dichiarazioni mendaci iv Ila decadenza dai bene	ri indicate (artt. 4 efici conseguiti a	82, 483, 48 seguito di	39, 495 e 496 CP),
	DICHIA	NRA		
che tale automezzo, autove	icolo e/o rimorchio:			
 soddisfa i requisiti previst equidi domestici, ad ecce caprina, ovina, suina, ovi pollame, uccelli domestici regolamento per altri man ha le seguenti dimensioni 	ezione degli equidi regis vero al Capo II ed ai req si e conigli, e Capo V pu nmiferi ed uccelli, in parti	trati, e di animali uisiti aggiuntivi rip ınto 2.2 per cani	domestici d ortati al Ca	della specie bovina, apo V punto 2.1 per
DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:				
	L'AUTOMEZZO: ANO 2 PIANO	3 PIANO	1 PIANO	TOTALE
1 PIA SUPERFICE	ANO 2 PIANO			TOTALE
SUPERFICE ALTEZZA • Ha un serbatoio dell'acqu	a per l'abbeverata degli a di navigazione in quanto tema di navigazione idoneo esensori per il control	animali di litri immatricolato do uanto immatricola entro il 01 gennaio lo e la registraz	po il 01/01/2 to prima de 2009, cione della	2007 el 01/01/2007 e sarà temperatura, così
SUPERFICE ALTEZZA • Ha un serbatoio dell'acqu	a per l'abbeverata degli a di navigazione in quanto tema di navigazione in q a di navigazione idoneo e sensori per il control	animali di litri immatricolato do uanto immatricola entro il 01 gennaio lo e la registraz	po il 01/01/2 to prima de 2009, tione della	2007 el 01/01/2007 e sarà temperatura, così
SUPERFICE ALTEZZA Ha un serbatoio dell'acqu	a per l'abbeverata degli a di navigazione in quanto tema di navigazione in q a di navigazione idoneo e sensori per il control	animali di litri immatricolato do uanto immatricola entro il 01 gennaio lo e la registraz	po il 01/01/2 to prima de 2009, tione della	2007 el 01/01/2007 e sarà temperatura, così
SUPERFICE ALTEZZA Ha un serbatoio dell'acqui	a per l'abbeverata degli a di navigazione in quanto tema di navigazione in q a di navigazione idoneo esensori per il control a di omologazione press circolazione rilasciata dall formità del sistema di ve	animali di litri immatricolato do uanto immatricola entro il 01 gennaio lo e la registraz 	po il 01/01/2 to prima de 2009, cione della 	2007 el 01/01/2007 e sarà temperatura, così ste nello stesso o in
SUPERFICE ALTEZZA Ha un serbatoio dell'acqui	a per l'abbeverata degli a di navigazione in quanto tema di navigazione idoneo e di navigazione idoneo e di navigazione il control control di c	animali di litri immatricolato do uanto immatricola entro il 01 gennaio lo e la registraz 	po il 01/01/2 to prima de 2009, cione della 	2007 el 01/01/2007 e sarà temperatura, così ste nello stesso o in

Allegato F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi

REPUBBLICA ITALIANA

	4 90			
M Re	gioneE	lmilia	ı-Rom	lagna

- 1.2. Attrezzato con Sistema di navigazione (Equipped with Navigation System): SI (YES) NO
- 2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto (Types of animals allowed to be transported)
- 3. SUPERFICIE IN M²/PIANO (AREA IN M²/DECK)
- 4. La presente omologazione è valida fino a (This authorisation is valid until)
- 5. ORGANISMO CHE RILASCIA IL CERTIFICATO (BODY ISSUING THE CERTIFICATE)
- 5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato (Name and address of the body issuing the certificate)
- 5.2. Telefono (*Telephone*) 5.3. Fax 5.4. Email
- 5.5. Data (*Date*) 5.6. Luogo (*Place*) 5.7. Timbro (*Stamp*)

5.8. Nome e firma del Responsabile del Servizio Veterinario (Name and signature)

Allegato G: doc registrazione com			•	•	estare la propria
RegioneEm	ilia-Romagna	1 1 1 1 1 1	Al Servi di.	zio Veterinario	dell'AUSL
Autodichiara	azione della re	gistrazione Reg. (CE)	-		o ai sensi del
					to
di falsità in atti e d	ichiarazioni mend cadenza dai bene	daci ivi indicate fici conseguiti	(artt. 482, 483 a seguito di ur dace,	3, 489, 495 e 49	n. 15, per le ipotesi 6 CP), nonché della adottato in base ad
materia di protedi trasportarespecie/categori	ezione degli anir e esclusivame	nali durante il ente i pro	trasporto pri animali,	appartenent esclusivamer	eg. (CE) 1/2005 in i alle seguenti nte con il proprio
•		•••••	. targa		
• che il sopraino	raccordati tra l	trasporto ha	pavimento e	pareti ben co	onnesse, lavabili e li liquami ed ha le
SUPERFICE ALTEZZA	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE

^{*} indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di animali vivi

	gato I, del Reg. (CE) 852/2004 quale produttore ell'Azienda Sanitaria n della
ricgione Emilia riomagna in data	
mantenimento dei requisiti del mezzo di	di controllo e manutenzione periodica per il trasporto e di aggiornare presso il Servizio produttore primario ogni eventuale variazione utilizzati per il trasporto di animali vivi.
Luogo e data	Firma
Visto, il Responsabile Servizio Veterinario Luogo e data	Timbro/Firma

(valido 5 anni a partire dalla data del visto)

RegioneEmi	lia-Romagna	Al Servizio Veterinario dell'AU di.	0_
Autodichiaraz	_	ione come produttore primario ai ser (CE) 852/2004	
II sottoscritto titolare	responsabile/conduttor	e dell'azienda di allevamento	
		codice az	
via		Comune	.,
	velatasi successivamen	DICHIARA bbligatori per il trasporto degli animali p	revieti del
Regolamento CE	E 1/2005 Allegato I, Cap	•	
tipo		targa	
SUPERFICE ALTEZZA	NE DELL'AUTOMEZZO: 1 PIANO 2 PIA ti requisiti dell'Allegato	IO 3 PIANO 4 PIANO TOT	ALE
		r il trasporto degli animali entro le otto ore	WASHINGTON
	nto 1/2005, Allegato I,	capo II	
.a	Concenito costruito	Elemento - Requisito nantenuto in modo da non arrecare lesioni e	si
·a	Conceptio, costituto,	nantenuto in modo da non anecale lesioni e	

	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Copertura efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento pulibile, lavabile, disinfettabile		
capo II 1.1.g, capo III 1.3.a	Pavimento antisdrucciolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		

capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata	
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide da impedire fughe degli animali, lavabili e	
	disinfettabili	
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena,	
	mobili e facili da posizionare	
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali	
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico antisdrucciolo, ovvero:	(*)
	Rampa di carico/scarico concepita in modo da evitare lesioni	
	(antisdrucciolo), eccessiva agitazione e disagio per gli animali ed	
	assicurarne l'incolumità: con pavimento non scivoloso e protezioni	
	laterali che evitino la fuga degli animali	
	Rampa di carico/scarico antisdrucciolo, con protezione laterale a parete	
	piena, pulibile, lavabile e disinfettabile	
	Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini)	
	Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini)	
	Inclinazione >10° = 17,6% rampa con assi trasversali	
	Piattaforme per il sollevamento e piani superiori con barriere di	
	protezione che impediscano caduta e fuga degli animali.	
(*) se non è possibile so	oddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico	
che consentano le opera	azioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento	
capo II 1.1.e,	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai	
capo II 1.2	bisogni degli animali trasportati	
capo II 1.1.i	Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli	
	animali durante il trasporto e per il carico/scarico	
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi	
011		

mantenimento di tali requisiti. Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle segue	· ·
Luogo e data	Firma

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il

Limitazioni:

- o idoneo al trasporto con scarico e carico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
- o idoneo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4 %);

Visto, il Responsabile del Servizio Veterinario						
Luogo e data	Timbro	Firma				
(valido 5 anni a partire dalla data del visto)						

Allegato	H :	documento	in	autodichiarazion	ne de		trasportatore,	per	attestare	la	propria
registrazione come trasportatore per conto proprio di equidi											

RegioneEmilia-Romagna	Al Servizio Veterinario dell'AUSL di.
Autodichiarazione della registrazione c equi	
Il sottoscritto	C.F
residente a	
via	
in quanto proprietario/detentore di:	
 equidi allevati per diporto 	
 equidi registrati o comunque non da macello 	0
 equidi comunque trasportati senza finalità e 	economica
presso la propria abitazione/ l'allevamento	
sito in via	Comune
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 2	26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della
sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a	seguito di un provvedimento adottato in base ad
una dichiarazione rivelatasi successivamente menda	ace,
DICHIA	
• di essere a conoscenza dei principi espressi	
materia di protezione degli animali durante il tr	•
	ri equidi, con il proprio trailer/van
marca	
targa soddi 3 del Reg. (CE) 1/2005	isfacendo i requisiti del sopraccitato articolo

• che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

SUPERFICE ALTEZZA

 di essere 	stato re	egistrat	o nell'apposit	to registro dei	trasportatori	"conto proprio" o	li equidi
presso	il Se	rvizio	Veterinario	dell'Azienda	Sanitaria	n	della
Regione/F	Provincia	a Auton	oma			in data	
mantenimer Veterinario	nto dei in cui ariazion	requis è stato	iti del mezzo o registrato d	o di trasporto come trasporta	e di aggio itore di equi	itenzione periodio rnare presso il di "conto proprio utilizzati per il tras	Servizio o", ogni
Luogo e data	a	••••••			Firma		
Visto, il Resp	oonsabile	e del Se	rvizio Veterina	rio			
Luogo e data	a			Ti	mbro/Firma		
(valido 5 anni a	partire da	alla data c	lel visto)				
			(